STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA
STELLATELLI - CAMPANILE
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
20900 MONZA, VIA ITALIA N. 28
T. +39 039 916.64.42
www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it

Registrazione
Agenzia delle Entrate
di MILANO 1
in data 18/02/2019
al n. 5347 serie 1T
con € 200,00

Repertorio n. 44.318 Raccolta n. 20.441

----------Verbale di Assemblea degli Obbligazionisti----------

----------R E P U B B L I C A I T A L I A N A----------

L'anno duemiladiciannove. Il giorno di giovedì quattordici del mese di febbraio----------

----------(14 febbraio 2019)----------

alle ore undici e minuti trenta----------

----------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,----------

----------a richiesta dell'organo amministrativo della società:----------

"OLSA S.P.A.", con sede in Rivoli (TO), Frazione Cascine Vica, Corso Allamano n. 70, capitale sociale euro 2.105.263, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00503310013 (R.E.A. TO - 182192) (d'ora innanzi individuata anche come "Società");----------

io sottoscritto dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'Assemblea degli Obbligazionisti (d'ora innanzi, l' "Assemblea") portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario (non convertibile) originariamente denominato "Olsa Bond 4,75% - 2019", di nominali euro 10.000.000 (diecimilioni) (Codice ISIN: IT0005072712) (d'ora innanzi, il "Prestito Obbligazionario"), emesso dalla Società in data 19 dicembre 2014, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2014, di cui al verbale in pari data, ai rogiti del notaio Roberto Martino di Torino, repertorio n. 31.520/20.100, registrato a Torino 1 in data 15 dicembre 2014 al numero 22010 serie 1T, riunitasi in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente----------

----------ordine del giorno:----------

"Modifiche al regolamento del prestito originariamente denominato "Olsa Bond 4,75% - 2019" (Codice ISIN: IT0005072712) in materia di rimborso anticipato ad opzione della società emittente, con inserimento di un'opzione call esercitabile entro il 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.".----------

E' qui presente la signora:----------

ARNONE ALICE, nata a Torino (TO) il giorno 11 agosto 1988, domiciliata per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di delegata del titolare di tutte le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario (come oltre specificato) (d'ora innanzi, il "Presidente" oppure il "Presidente dell'Assemblea"); ----------

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, assunta la presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione dei presenti, dichiara, e mi chiede di dar atto nel presente verbale, che:----------

a) l'Assemblea è stata convocata, ai sensi del vigente regolamento del Prestito Obbligazionario (d'ora innanzi, il "Regolamento del Prestito Obbligazionario") e del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), con avviso di convocazione inviato mediante posta elettronica in data 4 febbraio 2019;----------

b) l'Assemblea degli Obbligazionisti non ha sinora provveduto alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti;----------

c) è presente "Mediobanca SGR S.p.A.", per conto del fondo di investimento alternativo italiano riservato chiuso denominato "Mediobanca Fondo per le Imprese" (qui rappresentata dalla comparente, signora Arnone Alice, in virtù di delega scritta, che resta acquisita agli atti sociali; d'ora innanzi, l' "Obbligazionista"), quale titolare di tutte le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario, e cioè di numero 100 (cento) obbligazioni del valore nominale unitario di euro 100.000 (centomila), per il valore nominale complessivo di euro 10.000.000 (diecimilioni),

ammesse al sistema di amministrazione gestito da "Monte Titoli S.p.A." (d'ora innanzi, le "Obbligazioni");----------

d) ai sensi del quinto comma dell'articolo 2415 del Codice Civile, assiste all'odierna Assemblea degli Obbligazionisti (mediante audio conferenza) l'Amministratore Delegato, signor Cassis Stefano (d'ora innanzi, l' "Amministratore Delegato"), il quale è stato identificato e ha confermato di poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi dello Statuto;----------

e) non è presente alcun altro membro del Consiglio di Amministrazione, nonchè del Collegio Sindacale della Società.----------

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione alla partecipazione dei presenti, dichiara che:----------

- l'Obbligazionista ha il diritto di voto nell'odierna Assemblea;----------
- le Obbligazioni sono ammesse a negoziazioni sul Segmento Professionale ("ExtraMOT PRO") del Mercato "ExtraMOT", gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";----------
- il Prestito Obbligazionario è disciplinato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 giugno 2016 e con deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti in data 13 luglio 2016).----------

Il Presidente dell'Assemblea invita i presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sull'ordine del giorno e, designa il sottoscritto notaio quale segretario della presente riunione per redigerne il relativo verbale in forma di atto pubblico, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione; in mancanza di contrari o astenuti, conferma al sottoscritto notaio l'incarico quale segretario dell'Assemblea.---

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale dichiara che la Società ha concordato, informalmente, con l'Obbligazionista di apportare talune modifiche all'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, al fine di consentire alla Società di procedere, in qualsiasi momento entro il 19 (diciannove) dicembre 2019 (duemiladiciannove), al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni. In particolare, le modifiche proposte all'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario prevedono che la Società possa rimborsare le Obbligazioni, previa comunicazione di esercizio da inviare almeno tre giorni antecedenti la data di rimborso facoltativo, ad un prezzo pari alla somma tra: (i) il valore attuale degli importi che sarebbero stati pagati dalla Società sulle obbligazioni sino alla data di scadenza (19 dicembre 2019) a titolo di capitale e interessi (fatta eccezione per gli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso facoltativo (esclusa)) attualizzato alla data di rimborso facoltativo su base annuale (secondo la convenzione Actual/365 (ICMA), come intesa nella prassi di mercato) ad un tasso pari all'1,00%, e (ii) gli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso facoltativo (esclusa).----------

L'Amministratore Delegato prosegue riferendo che il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione in data 4 febbraio 2019 (di cui al verbale in pari data, ai rogiti del notaio Francesco Pene Vidari di Torino, repertorio n. 75.677/12.084, registrato a Torino 3 in data 8 febbraio 2019 al numero 2644 serie 1T), al fine di consentire alla Società di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni nei termini sopra illustrati, ha approvato, subordinatamente all'approvazione dell'odierna Assemblea, la modifica dell'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, mediante l'adozione del seguente nuovo testo:----------

"10.4 Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione call)----------

L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere in qualsiasi momento entro il 19 di-

cembre 2019 (la data individuata dall'Emittente, la "Data di Rimborso Facoltativo") al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.----------
L'esercizio del predetto diritto da parte dell'Emittente potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 20 (Comunicazioni) almeno 3 giorni antecedenti la Data di Rimborso Facoltativo.----------
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Rimborso Facoltativo ad un prezzo pari alla somma tra:----------
(i) il valore attuale degli importi che sarebbero stati pagati dall'Emittente sulle Obbligazioni sino alla Data di Scadenza a titolo di capitale e Interessi (fatta eccezione per gli Interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa)) attualizzato alla Data di Rimborso Facoltativo su base annuale (secondo la convenzione Actual/365 (ICMA), come intesa nella prassi di mercato) ad un tasso pari all'1,00%; e----------
(ii) gli Interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa).----------
Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.4 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.".----------
L'Amministratore Delegato propone, quindi, che l'Assemblea deliberi di approvare la proposta modifica dell'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, già approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con la citata deliberazione in data 4 febbraio 2019.-------
Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.----------
Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente
----------M O Z I O N E:----------
"L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario emesso dalla società " OLSA S.P.A.", udite la relazione e la proposta dell'organo amministrativo della Società, preso atto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 febbraio 2019 (di cui al verbale in pari data, ai rogiti del notaio Francesco Pene Vidari di Torino, repertorio n. 75.677/12.084, registrato a Torino 3 in data 8 febbraio 2019 al numero 2644 serie 1T),----------
----------d e l i b e r a:----------
1) di approvare la modifica dell'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (che disciplina il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario), approvando l'adozione del nuovo testo di detto articolo, di cui è stata data lettura;----------
2) di approvare il nuovo testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (omessane la lettura per avermene la comparente espressamente dispensato), risultante dall'integrazione del testo del regolamento attualmente vigente con la modificazione sopra adottata;----------
3) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;-
4) di dare mandato all'organo amministrativo di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendano occorrenti perché richieste in sede di giudizio di omologazione o da competenti Autorità o perché a correzione di evidenti errori o imperfezioni.".----------
----------Detta mozione,----------
proposta dal Presidente dell'assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità, punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chie-

dendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore undici e minuti cinquanta.----------
----------E r i c h i e s t o n e,----------
io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto alla comparente, la quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore undici e minuti cinquanta circa; consta il presente atto di due fogli su sei facciate e fino a questo punto della settima pagina.----------
Firmato Arnone Alice----------
Firmato Angelo Busani----------

Allegato "A" al n. 44.318/20.441 di Repertorio

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORIGINARIAMENTE DENOMINATO

"OLSA Bond 4,75 % - 2019"

DI NOMINALI EURO 10.000.000

CODICE ISIN IT0005072712

Il presente regolamento disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario originariamente denominato "OLSA Bond 4,75% -2019".

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle Obbligazioni (come infra definite) comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 1. DEFINIZIONI

Nel presente regolamento i termini in grassetto sotto riportati hanno il seguente significato:

"**Agente di Calcolo o Agente dei Pagamenti** " indica BNP Paribas Security Services, filiale di Milano, ovvero qualsiasi suo successore o avente causa incaricato dall'Emittente nel rispetto dell'informativa agli obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 12 (*Agente di Calcolo, Agente dei Pagamenti e altri Agenti/Intermediari nominati dall'Emittente*).

"**Ammortamenti**" indica la ripartizione del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali tra gli esercizi della relativa vita utile stimata, calcolata in conformità al principio contabile OIC 16 e rappresentata in bilancio nonché corrispondente alle voci B.10. a), b) e c) dell'articolo 2425 c.c..

"**Articolo**" indica un articolo del presente Regolamento.

"**Attestazione di Conformità**" indica la dichiarazione che l'Emittente è tenuto a rendere disponibile sul Sito Internet ed a fornire al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, la cui correttezza dovrà essere certificata dal revisore legale dei conti della Capogruppo e che conterrà i dati relativi al rispetto o meno dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

"Attivo Consolidato" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo consolidato dell'Emittente, come riportato nell'ultimo Bilancio Consolidato.

"**Beni**" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali ad essa appartenenti, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

"**Bilancio Consolidato**" indica il bilancio annuale consolidato di Olsa S.p.a. e del Gruppo.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano.

"**Capogruppo**" indica l'Emittente.

"**Cerved**" indica [Cerved Rating Agency].

"**Consob**" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

"Controllate Rilevanti" indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente (secondo la nozione di controllo individuata dall'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ.) che, in qualsiasi momento della durata del Prestito Obbligazionario, rappresenti almeno il 10% dell'Attivo Consolidato o dei Ricavi Consolidati dell'Emittente.

"**Data di Calcolo**" indica il 31 dicembre di ciascun anno solare (essendo tale la data di chiusura dell'esercizio annuale della Capogruppo), restando inteso che la prima Data di Calcolo sarà il 31 dicembre 2015.

"**Data di Emissione**" indica il 19 dicembre 2014.

"**Data di Godimento**" indica la data individuata all'art. 5, a decorrere dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi.

"**Data di Pagamento**" indica il 19 giugno ed il 19 dicembre di ciascun anno solare, a decorrere dal 19 giugno 2015 e sino al 19 dicembre 2019 (inclusi).

"**Data di Scadenza**" indica il 19 dicembre 2019.

"**Data di Rimborso Anticipato**" ha il significato di cui al successivo Articolo 9.

"**Data di Verifica**" indica la precedente tra le seguenti due date: (i) la data che cade 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di approvazione del Bilancio Consolidato da parte dell'Emittente; e (ii) la data che cade 200 (duecento) giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui il Bilancio Consolidato fa riferimento. Se la data così determinata non coincide con un Giorno Lavorativo, la Data di Verifica sarà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data.

"**Emittente**" indica Olsa S.p.A., con sede legale in Corso Allamano 70, Rivoli (TO), Capitale Sociale di Euro 2.000.000, Codice Fiscale e Partita IVA 00503310013, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al numero 00503310013.

"**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**" indica, in relazione ad una medesima Data di Calcolo, la violazione del valore di anche solo uno dei tre Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 11.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

"**Evento Rilevante**" indica ciascuno degli eventi indicato come tale all'Articolo 9 (*Eventi Rilevanti e rimedi*).

"Evento Put" indica uno qualsiasi dei seguenti eventi:

a) il caso in cui gli attuali Soci di Controllo cessino di detenere collettivamente almeno il 50% + 1 delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria dell'Emittente; non costituisce Evento Put il caso in cui alcuni soggetti tra i Soci di Controllo cedano le proprie azioni, purché il 50 % + 1 delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria continui ad essere detenuto collettivamente dai restanti soggetti facenti parte dei Soci di Controllo;

b) il caso in cui il merito di credito dell'Emittente cessi di avere un *rating* da parte di Cerved o altra primaria agenzia di *rating* operante in Italia.

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulle piazze di Milano e Torino sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (*TARGET 2*).

"**Gruppo**" indica la Capogruppo e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Indebitamento Finanziario indica, in relazione all'Emittente o ad una Controllata Rilevante, qualsiasi obbligazione pecuniaria ancorché non ancora liquida e/o esigibile, relativa:

a) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo sia stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti (ivi incluse, tra le altre, l'emissione di titoli obbligazionari, "*notes*", "*commercial paper*", titoli di debito, strumenti finanziari che comportano l'obbligo di pagamento di una certa somma di denaro ad una certa scadenza, o analoghi strumenti di debito), incluso il pagamento di interessi e commissioni relative alle operazioni finanziarie di cui sopra; e

b) agli obblighi di manleva e/o garanzie personali assunte in relazione a obbligazioni di terzi, incluse le lettere di credito (diverse dagli impegni di natura commerciale sottoscritti nell'ambito dell'ordinaria attività d'impresa).

"**Investitori Qualificati**" ha il significato di cui al successivo Articolo 3.

"**Legge Fallimentare**" indica sia il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, sia il D. Lgs. 8 luglio 1999, n.270 e successive modifiche.

"**Margine Operativo Lordo**" o "**EBITDA**" indica la differenza tra il totale della voce contabile "Valore della produzione" e il totale della voce contabile "Costi della produzione" (quest'ultima esclusi gli Ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti), sulla base dello schema di conto economico consolidato dell'Emittente.

"**Obbligazioni**" ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

"**Obbligazionisti**" indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.

"**Oneri Finanziari Netti**" indica la differenza tra la voce C 17 del conto economico (Art. 2425 C.C.) e la voce C 16 del conto economico (art. 2425 C.C.) del Bilancio Consolidato.

"**Parametri Finanziari**" ha il significato di cui al successivo Articolo 11.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

"**Patrimonio Netto**" o "**PN**" indica la somma di capitale sociale, riserve, utili (perdite) portati a nuovo e utile (perdita) dell'esercizio, corrispondenti alle rispettive voci dell'articolo 2424 c.c. e risultanti dal Bilancio Consolidato.

"**Periodo di Interessi**" indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti ovvero lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

"**Posizione Finanziaria Netta**" o "**PFN**" indica la somma algebrica delle seguenti voci dell'articolo 2424 c.c. con riferimento al Bilancio Consolidato:

(dal passivo):

- D.1) obbligazioni ordinarie;

- D 2) obbligazioni convertibili;
- D 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- D 4) debiti verso banche;
- D 5) debiti verso altri finanziatori;

meno (dall'attivo)

- C III 6) altri titoli;
- C IV disponibilità liquide.

"**Prestito Obbligazionario**" ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

Procedura Concorsuale indica: il fallimento o le altre procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché proposte di concordato, accordi di ristrutturazione anche parziale del debito (ivi inclusi quelli di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare) o di altra natura, domanda di pre-concordato ai sensi dell'art. 161 Legge Fallimentare, la nomina di un perito per la preparazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, della Legge Fallimentare ovvero l'adozione di un piano siffatto, nonché ogni altra procedura indicata quale "*procedura di risanamento*" o "*procedura di liquidazione*" nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004

"**Rappresentante Comune**" ha il significato di cui al successivo Articolo 15.

"**Regolamento**" indica il presente regolamento delle Obbligazioni.

"**Regolamento Emittenti**" indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

"**Regolamento Intermediari**" indica il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

"Ricavi Consolidati" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dei "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" consolidati dell'Emittente, come indicato nell'ultimo Bilancio Consolidato.

"Riorganizzazione Consentita" indica lo scioglimento volontario dell'Emittente deliberato nel contesto di operazioni di riorganizzazione, scissione, conferimento o ristrutturazione *in bonis*/stragiudiziale o simili accordi (incluso a titolo esemplificativo il *leasing* di attivi patrimoniali) in forza del quale, mediante una o più operazioni, tutti o parte degli attivi patrimoniali siano ceduti, venduti, conferiti o comunque trasferiti in capo ad un soggetto solvente e tale soggetto (1) divenga il debitore principale in relazione alle Obbligazioni per previsione contrattuale o in forza di disposizioni di legge; e (2) continui a esercitare l'attività espletata dall'Emittente alla data di detta riorganizzazione.

"**Sito Internet**" si intende il sito internet www.olsagroup.com.

"Soci di Controllo" indica collettivamente i seguenti soggetti: Peyrani Alberto, nato a Torino il 24.9.1952, titolare di n. 565.299 azioni pari al 28,265% del capitale sociale dell'Emittente; Ferrando Silvana, nata ad Aosta il 26.5.1959, titolare di n. 352.941 azioni pari al 17,647% del capitale sociale dell'Emittente; Olga Società Semplice, con sede legale in Torino, corso Stati Uniti 27, iscritta al registro imprese di Torino al n. di Codice Fiscale 96781410012 titolare di n. 324.240 azioni pari al 16,212% del capitale sociale dell'Emittente.

"**Tasso di Interesse**" ha il significato di cui al successivo Articolo 7.

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.

"**Valore Nominale**" ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

"Vincoli Ammessi" indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo, a seconda del caso:

a) i Vincoli Esistenti;

b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici, da enti multilaterali di sviluppo, da agenzie per lo sviluppo, da organizzazioni internazionali o da banche od istituti di credito che agiscano quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente o della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;

c) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge nel contesto dell'attività ordinaria dell'Emittente o di una Controllata Rilevante ad esclusione del Vincolo derivante da qualsiasi violazione (conseguente a condotta attiva o omissiva) di disposizioni di legge da parte dell'Emittente o di una Controllata Rilevante;

d) qualsiasi Vincolo su beni acquistati dall'Emittente o da una Controllata Rilevante successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni, a condizione che tale Vincolo non sia stato costituito nell'ambito e/o ai fini dell'acquisizione dei predetti beni e che l'importo garantito non sia stato aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tali beni o a seguito della stessa.

"**Vincoli Esistenti**" indica i diritti di cui DNB Bank Polska Spółka Akcyjna, ul.Postępu 15C, 02-676 Warszawa (Polonia) è titolare, nei confronti di Olsa Poland, a garanzia di un finanziamento a medio/lungo termine, erogato in quattro soluzioni (il 25/04/14 per un importo pari ad Euro 3.000.000; il 12/06/14 per un importo pari ad Euro 1.000.000; il 13/08/14 per un importo pari ad Euro 1.000.000; il 09/09/14 per un importo pari ad Euro 1.000.000) per la somma di Euro 6.000.000, oltre ad Euro 2.000.000 concessi in prestito a breve termine, per un totale di Euro 8.000.000. Trattasi di un'ipoteca gravante sull'immobile sito in Ul Aleja Milenijna 5, Kostrzyn nad Odra, 66-470 Polonia. Il medesimo finanziamento è inoltre garantito, fino a concorrenza di Euro 4.000.000, da un pegno gravante sui macchinari di Olsa Poland elencati nel contratto datato 5/03/2014.

Vincolo indica qualsiasi ipoteca, pegno, o altra garanzia di natura reale o privilegio, vincolo, gravame o diritto di terzi sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale) o qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi l'effetto di costituire un bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro, dell'Emittente o di altra società del Gruppo in garanzia a favore di terzi.

Articolo 2. AMMONTARE NOMINALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, VALORE NOMINALE E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI

Il prestito obbligazionario originariamente denominato "OLSA Bond 4,75 % - 2019" (il "**Prestito Obbligazionario**"), per un ammontare nominale complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) è rappresentato da n. 100 (cento) obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila) ciascuna (il "**Valore Nominale**") (qui di seguito le "**Obbligazioni**" e, ciascuna di esse, una "**Obbligazione**").

Le Obbligazioni non sono frazionabili.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è IT0005072712.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge. Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari autorizzati, italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A (gli **"Intermediari Aderenti"**). Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

Articolo 3. RESTRIZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE ED ALLA TRASFERIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte solamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del TUF, come implementato dall'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti e dall'articolo 26 del Regolamento Intermediari (qui di seguito gli "**Investitori Qualificati**").

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o compravendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia o a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni potrà avvenire soltanto nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

Articolo 4. DATA E PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse in data 19 dicembre 2014 (la "**Data di Emissione**"). Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro

100.000 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

Articolo 5. DECORRENZA DEL GODIMENTO

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a far data dalla Data di Emissione (in seguito definita anche la "**Data di Godimento**").

Articolo 6. DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Godimento fino al 19 dicembre 2019 la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui agli Articoli 9.2 *(Rimedi a tutela degli Obbligazionisti)* e 10 (*Rimborso, ammontare e modalità*), che seguono.

Articolo 7. INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al Tasso di Interesse (come infra definito), a partire dalla Data di Godimento (inclusa) e fino alla prima tra:

i) la Data di Scadenza (esclusa); e
ii) per le Obbligazioni eventualmente oggetto di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 9 (*Eventi e Rimedi*) o del successivo Articolo 10 (*Rimborso, ammontare e modalità*), rispettivamente la relativa Data di Rimborso Anticipato o Data di Pagamento in cui avviene il relativo rimborso.

Il pagamento degli interessi avrà luogo in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento, che sarà il 19 giugno 2015, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

A partire dal Periodo di Interessi che inizia alla Data di Pagamento del 19 giugno 2016, l'ammontare degli interessi sarà determinato sulla base di un meccanismo di *margin ratchet* in funzione del *rating* tempo per tempo attribuito all'Emittente da primaria agenzia di *rating* operante in Italia:

Rating assegnato all'Emittente	**"Tasso di Interesse" annuo lordo applicabile**
"A3.1" secondo il giudizio Cerved (o equivalente) o superiore	4,75%
"B1.1" secondo il giudizio Cerved (o equivalente)	5,75%
"B1.2" secondo il giudizio Cerved (o equivalente)	5,75%
"B2.1" secondo il giudizio Cerved (o equivalente) o inferiore	6,25%

L'importo degli interessi dovuto in relazione a ciascuna Obbligazione ad ogni Data di Pagamento sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse applicabile e moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi e 360, secondo il metodo di calcolo Act/360. L'importo così ottenuto sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

L'Agente di Calcolo provvederà a calcolare l'ammontare degli interessi dovuti per ciascun Periodo di Interessi in funzione del *rating* tempo per tempo attribuito all'Emittente durante ciascun Periodo di Interessi.

Articolo 8. MODALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVE PROCEDURE DI RIMBORSO

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui ai successivi Articoli 9 (*Eventi e Rimedi*) e Articolo 10 (*Rimborso, ammontare e modalità*), il piano di rimborso delle Obbligazioni ne prevede il rimborso in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la data di rimborso non cadesse in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

Articolo 9. EVENTI E RIMEDI

9.1. Ciascuno degli eventi descritti nei successivi Articoli da 0 (incluso) a 9.1.10 (incluso) costituisce un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento.

9.1.1 Mancato pagamento

Il mancato pagamento, alle scadenze previste dal Regolamento, di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente in forza delle Obbligazioni, a titolo di interessi e/o a titolo di capitale, salvo che l'Emittente corrisponda per intero l'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

9.1.2 Mancato rispetto degli impegni

Il verificarsi di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e/o il mancato rispetto, da parte dell'Emittente, di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni*) del Regolamento (diversi dalle obbligazioni di pagamento il cui mancato adempimento è disciplinato nel precedente Articolo 9.1.1 (*Mancato pagamento*)).

9.1.3. Cross-default

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il verificarsi, in relazione all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) o di qualsiasi Controllata Rilevante, di una delle seguenti circostanze:

(i) il mancato pagamento di qualsiasi importo alla scadenza contrattualmente prevista (trascorso l'eventuale periodo di grazia); o

(ii)

(A) la decadenza dal beneficio del termine, ovvero

(B) una richiesta di rimborso anticipato da parte dei relativi finanziatori, ovvero

(C) il verificarsi delle condizioni che consentirebbero ai relativi creditori di invocare la decadenza dal beneficio del termine ovvero una richiesta di rimborso anticipato,

in ciascun caso, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato); o

(iii) la sospensione o la cancellazione di qualsiasi impegno (*commitment*) relativo alla concessione di Indebitamento Finanziario in favore dell'Emittente o di qualsiasi Controllata Rilevante, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato).

L'Evento Rilevante di cui al presente Articolo 9.1.3 (*Cross-default*) si applica a condizione che l'importo delle obbligazioni di pagamento o dei *commitment* di cui ai precedenti paragrafi da (i)

a (iii) – relativi all'Emittente o a qualsiasi Controllata Rilevante – sia superiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

9.1.4. Inefficacia, invalidità o illegittimità

Sopravvenuta illegittimità delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del Regolamento.

9.1.5. Insolvenza e procedure concorsuali

L'apertura, a carico dell'Emittente o di una Controllata Rilevante, di una qualunque delle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare o una equivalente dichiarazione di insolvenza emanata dalla competente autorità giudiziaria nonché: (i) l'avvio di trattative per un concordato preventivo, una cessione di beni ai creditori o simili accordi con i propri creditori, ivi inclusi accordi per la ristrutturazione del debito, (ii) la dichiarazione di una moratoria in relazione al suo indebitamento o parte rilevante di esso e (iii) l'avvio in una qualsiasi giurisdizione di procedure analoghe a quelle sopra menzionate. L'Evento Rilevante di cui al presente Articolo 9.1.5 (*Insolvenza e procedure concorsuali*) non si applica all'instaurazione di una procedura concorsuale in una qualsiasi giurisdizione avvenuta su istanza di un creditore, qualora l'istanza in discorso (i) sia contestata in buona fede e con la dovuta diligenza nel rispetto dei principi di giurisdizione e competenza e (ii) sia rinunciata o comunque dichiarata inammissibile o rigettata, o la procedura sia archiviata entro 90 (novanta) giorni dal deposito dell'istanza (salvo i casi di mero rinvio dell'udienza, nel qual caso il termine è prorogato fino alla data del rinvio).

9.1.6. Sentenze e altri provvedimenti

L'adozione di una sentenza, decreto, ordine o altro provvedimento passati in giudicato o comunque divenuti definitivi o non impugnabili che condannino l'Emittente o una Controllata Rilevante al pagamento di somme complessivamente superiori ad Euro 1.000.000 (un milione). Tale circostanza costituisce un Evento Rilevante soltanto nel caso in cui la condanna al pagamento non sia eseguita entro 60 (sessanta) giorni.

9.1.7. Liquidazione o scioglimento volontario

Lo scioglimento volontario dell'Emittente o di una qualsiasi Controllata Rilevante, fatto salvo il caso in cui ciò avvenga nel contesto di una Riorganizzazione Consentita.

9.1.8. Sospensione, interruzione, modifica o cessazione dell'attività

La sospensione, interruzione, modifica o cessazione in misura sostanziale da parte dell'Emittente o di una qualsiasi Controllata Rilevante della propria attività di impresa. Ai fini del presente Evento Rilevante, "misura sostanziale" indica una ipotesi di sospensione, interruzione, modifica o cessione dell'attività dell'Emittente e/o di una qualsiasi Controllata Rilevante da cui derivi la riduzione dei Ricavi Consolidati e/o dell'Attivo Consolidato ad una misura che, rispetto alla media degli stessi Ricavi Consolidati e/o dello stesso Attivo Consolidato relativi ai due esercizi immediatamente precedenti a quello della cessazione parziale, ne rappresenti il 25%.

9.1.9. Security enforced

L'avvio di procedure esecutive su *assets*, proprietà o crediti dell'Emittente, ivi inclusi a titolo esemplificativo l'escussione forzosa di pegni, ipoteche o vincoli finanziari, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni).

9.1.10. Altri eventi analoghi ai precedenti

Il verificarsi di un qualsiasi evento avente effetti equivalenti a quelli descritti nei precedenti Articoli 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9.

9.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Senza pregiudizio per quanto precede, non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione ai sensi del successivo Articolo 11.3 (*Impegni di natura informativa*), punto (ii). Contestualmente a tale comunicazione o nei 7 (sette) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*) affinché essa deliberi in merito alla opportunità o meno di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 cod. civ., le disposizioni di cui sopra non precludono le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 cod. civ..

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere eseguito dall'Emittente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui l'Emittente stesso avrà ricevuto la richiesta di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Residuo per ciascuna Obbligazione), unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti a tale data.

Il pagamento delle somme dovute agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 9.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti.

Articolo 10. RIMBORSO, AMMONTARE E MODALITA'

10.1 Valore di Rimborso e modalità di rimborso

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9 (*Eventi Rilevanti e rimedi*) e ai successivi Articoli 10.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*) e 10.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*), ciascuna Obbligazione del Valore Nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) sarà rimborsata alla Data di Scadenza.

Il pagamento delle somme dovute agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.1 (Valore di Rimborso e modalità di rimborso) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

10.2 Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax call)

Ove, a seguito di una modifica legislativa o nell'interpretazione o nell'applicazione della legge successivamente alla Data di Emissione, l'Emittente (o chi per suo conto) debba effettuare una deduzione o ritenuta in relazione a imposte e/o tasse con riferimento a un pagamento dovuto in relazione alle Obbligazioni, diverse dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ("**Decreto 239/96**"), l'Emittente avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione. L'esercizio del predetto diritto potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da pubblicare ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*) nel periodo di tempo che va tra il trentesimo e il sessantesimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Tax. Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale Residuo alla data indicata nell'avviso pubblicato dall'Emittente entro e non oltre il quarto giorno di Mercato ExtraMOT aperto precedente a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data. Il

pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

10.3 Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)

Al verificarsi di un Evento Put, ciascun Obbligazionista avrà il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato di tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere formulata mediante lettera raccomandata a/r inviata all'Emittente, presso la sede legale dell'Emittente medesimo, nel periodo di tempo che va tra il primo e il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del verificarsi dell'Evento Put effettuata dall'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11.3 (Impegni di natura informativa) (di seguito, il "**Periodo di Esercizio**").

La richiesta di cui al precedente capoverso dovrà altresì indicare il numero di Obbligazioni per le quali l'Obbligazionista richiede il rimborso anticipato.

Le Obbligazioni saranno rimborsate a un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, alla prima Data di Pagamento che cada non meno di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dopo quella in cui l'Emittente avrà ricevuto la richiesta di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo 10.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*), unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti a tale data.

Il pagamento delle somme dovute agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

10.4 Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione call)

L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere in qualsiasi momento entro il 19 dicembre 2019 (la data individuata dall'Emittente, la "**Data di Rimborso Facoltativo**") al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.

L'esercizio del predetto diritto da parte dell'Emittente potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 20 (Comunicazioni) almeno 3 giorni antecedenti la Data di Rimborso Facoltativo.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Rimborso Facoltativo ad un prezzo pari alla somma tra:

(i) il valore attuale degli importi che sarebbero stati pagati dall'Emittente sulle Obbligazioni sino alla Data di Scadenza a titolo di capitale e Interessi (fatta eccezione per gli Interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa)) attualizzato alla Data di Rimborso Facoltativo su base annuale (secondo la convenzione Actual/365 (ICMA), come intesa nella prassi di mercato) ad un tasso pari all'1,00%; e

(ii) gli Interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa).

Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.4 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

10.5 Cancellazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni rimborsate integralmente ai sensi del presente Articolo 10 e relative sotto-numerazioni saranno cancellate.

10.6 Riacquisto delle Obbligazioni

L'Emittente può in qualsiasi momento acquistare le Obbligazioni a un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Tali Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute in portafoglio, rivendute o cancellate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 11. IMPEGNI

11.1. Limitazioni alla costituzione di Vincoli (c.d. negative pledge)

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non costituire, e a fare in modo che nessuna Controllata Rilevante costituisca, alcun Vincolo (fatta eccezione per i Vincoli Ammessi) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente o, a seconda dei casi, la Controllata Rilevante: (a) faccia in modo che il medesimo Vincolo sia costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario; o (b) costituisca ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

11.2. Impegni di natura finanziaria

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a rispettare i seguenti parametri finanziari (di seguito, ciascuno, un "**Parametro Finanziario**" e collettivamente, i "**Parametri Finanziari**"), con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

Parametro Finanziario	**Data di Calcolo del 2016**	**Data di Calcolo del 2017**	**Data di Calcolo del 2018**	**Data di Calcolo del 2019**
Posizione Finanziaria Netta / EBITDA	≤ 5,50	≤ 4,75	≤ 3,75	≤ 3,50
EBITDA / Oneri Finanziari Netti	≥ 4,75	≥ 5	≥ 8	≥ 8
Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto	≤ 170%	≤ 170%	≤ 150%	≤ 150%

I Parametri Finanziari saranno verificati annualmente, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo ed in coincidenza con ciascuna Data di Verifica, sulla base dei dati contenuti nel Bilancio Consolidato relativo all'anno di riferimento.

Al fine di consentire le verifiche dei Parametri Finanziari, l'Emittente renderà disponibile sul Sito Internet e consegnerà al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, ad ogni Data di Verifica nel corso della durata del Prestito Obbligazionario un'Attestazione di Conformità contenente, tra l'altro, i dati relativi al rispetto o meno dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

11.3. Impegni di natura informativa

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a:

i) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*), il Bilancio Consolidato annuale e il bilancio civilistico dell'Emittente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione da parte del competente organo e comunque non oltre 200 (duecento) giorni dalla chiusura dell'esercizio, entrambi redatti con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio dell'Emittente e del Gruppo, in conformità a principi contabili applicabili e certificati da primaria società di revisione iscritta all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*), il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo. Nella comunicazione l'Emittente dovrà, inoltre, dare atto della natura dell'evento, delle circostanze dalle quali l'evento è derivato e delle eventuali azioni intraprese per porvi rimedio e fare riferimento al diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo la procedura prevista nel precedente Articolo 9.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*);

iii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*), il verificarsi di qualsiasi Evento Put prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo;

iv) in caso di richieste di rimborso anticipato da parte di singoli Obbligazionisti ai sensi del precedente Articolo 10.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*), l'Emittente dovrà prontamente comunicare a tutti gli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato a seguito del verificarsi dell'Evento Put;

v) rendere su base annuale in coincidenza con ciascuna Data di Verifica, una dichiarazione, sottoscritta da un suo legale rappresentante, in cui attesti (i) il rispetto di tutti gli impegni di cui al presente Articolo 11 (*Impegni*); e (ii) che non vi sia alcun Evento Rilevante in essere o, qualora vi sia un Evento Rilevante in essere, specificando il tipo di Evento Rilevante in essere e le azioni eventualmente intraprese dall'Emittente per porvi rimedio; e, infine

vi) comunicare agli Obbligazionisti le ragionevoli informazioni sull'andamento della società da questi richieste all'Emittente. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti tali informazioni ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*).

11.4. Ulteriori impegni di fare

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna, fintantoché le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT, a osservare le disposizioni del, e gli impegni derivanti dal, Regolamento del Mercato ExtraMOT posti a carico delle società emittenti strumenti finanziari di debito destinati esclusivamente ad investitori qualificati, negoziati su tale sistema multilaterale di negoziazione e/o segmenti dello stesso (quali le Obbligazioni).

11.5 Ulteriori impegni di non fare

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni siano in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

11.6 Most favour lender

Qualora l'Emittente abbia assunto l'impegno e/o l'obbligo, in relazione a qualsiasi Indebitamento Finanziario, di rispettare parametri finanziari, comunque denominati o definiti, più stringenti dei Parametri Finanziari di cui al precedente Articolo 11.2 (*Impegni di natura finanziaria*), l'Emittente si impegna (i) a darne pronta comunicazione agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*); (ii) a rispettare tali più stringenti parametri finanziari anche nei confronti e nell'interesse degli Obbligazionisti; e (iii) a fare tutto quanto necessario, ivi incluso a titolo esemplificativo, se richiesto dagli Obbligazionisti, la modifica dei Parametri Finanziari di cui al presente Regolamento, affinché gli Obbligazionisti possano beneficiare direttamente dei più stringenti Parametri Finanziari previsti ai sensi del predetto Indebitamento Finanziario eventualmente assunto dall'Emittente.

Articolo 12. AGENTE DI CALCOLO, AGENTE DEI PAGAMENTI E ALTRI AGENTI/INTERMEDIARI NOMINATI DALL'EMITTENTE

12.1 Agente di Calcolo

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

12.2 Agente dei Pagamenti

L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento tramite l'Agente dei Pagamenti.

12.3 Sostituzione dell'Agente dei Pagamenti

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente dei Pagamenti. In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 20 (*Comunicazioni*).

12.4 Ulteriori agenti o intermediari nominati dall'Emittente

Alla Data di Emissione, l'Emittente non ha nominato alcun ulteriore agente o intermediario in relazione al Prestito Obbligazionario.

L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di procedere in qualsiasi momento alla nomina di ulteriori agenti o intermediari in relazione al Prestito Obbligazionario e di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione degli stessi. In tali casi, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 20 (*Comunicazioni*).

Articolo 13. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite (fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 11.1 (*Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. negative pledge)* e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future dell'Emittente.

Articolo 14. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

Articolo 15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Gli Obbligazionisti avranno il diritto di riunirsi in assemblea per deliberare sulle materie indicate all'articolo 2415 c.c., ivi inclusa, in particolare, la nomina di un rappresentante comune per la tutela dei propri interessi comuni, il quale avrà gli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del codice civile (il "**Rappresentante Comune**"). A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2415 e ss. c.c., nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2415 c.c., l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato;
ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
iii) sulla proposta di concordato;
iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'articolo 2416 c.c., le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 c.c.. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Ai sensi dell'articolo 2417 c.c., il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 c.c..

Ai sensi dell'articolo 2418 c.c., il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutela gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il

Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Ai sensi dell'articolo 2419 c.c. non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Articolo 16. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera assunta in data 10 dicembre 2014 depositata presso il Registro delle Imprese di Torino. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo pari ad Euro 10.000.000 (diecimilioni).

Articolo 17. MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito Obbligazionario le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 20 (*Comunicazioni*) che segue.

Articolo 18. REGIME FISCALE

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta per imposte e/o tasse, salvo che tale deduzione o ritenuta sia obbligatoria per legge. In tal caso, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere, unitamente ai pagamenti relativi alle Obbligazioni, un importo aggiuntivo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che sarebbe stato dagli stessi ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fossero state effettuate; salvo che nessun importo aggiuntivo sarà dovuto con riferimento ai pagamenti relativi alle Obbligazioni:

i) effettuati nei confronti di Obbligazionisti o loro agenti, fiduciari o mandatari che sono soggetti a detta deduzione o ritenuta a causa della loro connessione (per ragioni diverse dal mero possesso delle Obbligazioni) con la Repubblica Italiana; o
ii) effettuati nei confronti di Obbligazionisti residenti a fini fiscali in un paradiso fiscale (come da definizione ed elenco stilato nel Decreto del Ministero delle Finanze del 23 gennaio 2002) o la cui residenza fiscale è fissata in un paese che non consente alle autorità italiane di ottenere informazioni adeguate in relazione all'effettivo beneficiario dei pagamenti in uscita dall'Italia; o
iii) in caso di Obbligazioni presentate per il pagamento in Italia; o
iv) in relazione all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96, ivi incluso nell'ipotesi in cui le procedure e le formalità previste per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96 non siano state correttamente e tempestivamente poste in essere; o
v) nel caso in cui le Obbligazioni siano presentate per il pagamento con un ritardo di oltre 30 giorni dalla data in cui il pagamento diventa dovuto; o
vi) nel caso in cui detta deduzione o ritenuta sia applicata ai sensi della Direttiva del Consiglio d'Europa n. 2003/48/EC o da norme, regolamenti o accordi attuativi della stessa; o
vii) nel caso in cui il pagamento avrebbe potuto essere effettuato senza applicazione di alcuna deduzione o ritenuta se l'Obbligazionista avesse presentato l'Obbligazione per il pagamento in un altro Stato Membro dell'Unione Europea; senza pregiudizio per l'Emittente di rimborsare le Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 10.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*).

Articolo 19. MERCATO DI QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la Domanda di Ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT .

Articolo 20. COMUNICAZIONI

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili (ivi incluse le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT):

i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata o resa dall'Emittente agli Obbligazionisti se pubblicata sul sito internet dell'Emittente www.olsagroup.com, con efficacia dal momento dell'effettiva pubblicazione; e

ii) qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (quando nominato) se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante *pro tempore* dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo: corso Allamano, 70 – 10098 Rivoli (TO) e anticipata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail olsa@pecsoci.ui.torino.it o ai diversi indirizzi comunicati dall'Emittente ai sensi del precedente punto (i) del presente Articolo 20 (*Comunicazioni*).

Di ciascuna comunicazione da dare ai sensi del presente Articolo 20 (*Comunicazioni*) dovrà esserne contestualmente inviata copia da parte dell'Emittente agli Obbligazionisti i cui nominativi siano noti all'Emittente medesima mediante posta ordinaria da inviare presso la sede legale e posta elettronica certificata.

Articolo 21. IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli Intermediari Aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.

L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno 1/40 delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico degli Obbligazionisti.

Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 21 (*Identificazione degli obbligazionisti*), l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (1) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (2) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

In ciascuna delle ipotesi di cui al presente Articolo 21 (*Identificazione degli obbligazionisti*), l'Emittente pubblicherà un comunicato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione degli Obbligazionisti, rendendo altresì note le motivazioni o, nell'ipotesi di cui al secondo paragrafo del presente Articolo 21 (*Identificazione degli obbligazionisti*), l'identità degli Obbligazionisti istanti.

È in ogni caso fatta salva la facoltà per gli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

Articolo 22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla esclusiva giurisdizione italiana, Foro di Torino.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti c.c. in materia di titoli obbligazionari.

Articolo 23. VARIE

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Firmato Arnone Alice

Firmato Angelo Busani

***

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 18 febbraio 2019.